

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 46 (1974)
Heft: 3

Artikel: L'assicurazione militare
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-246279>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

/ L'assicurazione militare

Abbiamo ricevuto ultimamente dal Dipartimento Militare federale un breve riassunto, molto interessante, sui principi che regolano l'assicurazione militare e sulle diverse prestazioni a favore degli assicurati. Ne riproduciamo integralmente il testo, ritenuto che, per maggiori dettagli è sempre possibile consultare la Legge federale sull'assicurazione militare del 20 settembre 1949, con i suoi complementi, rispettivamente ottenere informazioni dagli uffici competenti (per il Ticino l'ufficio di Bellinzona in Piazza R. Simen) (NdR)

Chi è sottoposto all'Assicurazione militare

- gli appartenenti all'esercito durante il loro servizio militare obbligatorio o volontario nonché durante la loro attività volontaria fuori servizio
- i partecipanti ai corsi tecnici premilitari
- chi presta servizio nella protezione civile
- i partecipanti a «Gioventù e Sport»
- i civili che prendono parte ad esercizi dell'esercito e della protezione civile
- gli appartenenti al corpo degli istruttori, al corpo della guardia delle fortificazioni, alla squadra di vigilanza come pure altri funzionari militari.

Cosa è assicurato

Le affezioni (= infortuni e malattie) e le loro conseguenze pecuniarie dirette. I danni materiali, per contro, solo a certe condizioni.

Cosa non è coperto dall'Assicurazione militare

Come assicurazione sociale, questo Ente non copre il danno in misura totale, come è il caso ad esempio nel diritto sulla responsabilità civile. Esso eroga le sue prestazioni solo in base a disposizioni legali ben precise; in particolare, non copre i cosiddetti danni indiretti.

Qual è la durata dell'assicurazione

L'assicurazione si estende a tutta la durata del servizio o del corso. L'andata e il ritorno sono pure compresi nell'assicurazione, a condizione che siano effettuati entro un termine conveniente.

Essa è tuttavia sospesa durante un congedo personale come pure durante il tempo in cui l'assicurato esercita un'attività lucrativa.

Sulla base di quali principii è data la responsabilità dell'Assicurazione militare

1. Allorquando un'affezione si manifesta *durante un'attività assicurata*, essa va notificata subito al competente servizio. In questo caso, l'Assicurazione militare ne risponde per principio. L'Assicurazione non è tuttavia responsabile se fornisce la prova che l'affezione è *certamente* anteriore all'attività assicurata e che detta affezione non fu certamente aggravata da tale attività.
2. Quando l'affezione è stata costatata e annunciata solo dopo un'attività assicurata, essa è coperta dall'Assicurazione militare soltanto se venne *probabilmente* causata o aggravata da influssi subiti durante tale attività.

Quali sono le prestazioni dell'Assicurazione militare

1. Cura medica

Ogni assicurato ha diritto alla cura medica, ai medicamenti nonché agli altri mezzi terapeutici e agli apparecchi sanitari atti ad aumentare la sua capacità al lavoro.

La cura è fatta o in uno *stabilimento sanitario* oppure a *domicilio*; essa è ininterrotta e completa fino a quando l'assicurato ne ha bisogno.

In caso di cura a domicilio, l'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un medico titolare del diploma federale tra quelli che praticano nel suo luogo di residenza o nelle vicinanze.

Di regola, la cura medica in uno stabilimento sanitario viene ~~eseguita~~ nel reparto comune. I sottufficiali superiori e gli ufficiali hanno diritto all'alloggio in camere a un letto o a due letti, secondo il

loro grado. Il diritto all'alloggio in camere a un letto o a due letti per chi presta servizio nella protezione civile è per contro regolamentato secondo le classi di funzione.

Le spese di viaggio necessarie come pure quelle straordinarie sono rimborsate totalmente.

2. *Indennità di malattia*

Questa viene versata per una perdita di guadagno passeggera causata dall'affezione assicurata. Essa corrisponde, in caso di totale incapacità al lavoro e secondo lo stato civile e gli obblighi di famiglia, all'80, all'85 o al 90 per cento del guadagno che l'assicurato perde.

Il guadagno è attualmente (1974) preso in considerazione fino al massimo di 46.536 franchi l'anno. Per gli assicurati dal guadagno nullo o inferiore ai 250 franchi mensili, l'indennità di malattia è calcolata sulla base d'un guadagno annuo di 3.000 franchi.

3. *Indennità suppletive*

Se è stata autorizzata la cura a domicilio o una cura privata, l'Assicurazione militare corrisponde all'assicurato, per le spese straordinarie di mantenimento, di cura o di assistenza che la cura dell'affezione esige, oltre alle altre prestazioni, delle indennità giornaliere suppletive di un adeguato importo.

4. *Rendita d'invalità*

- a) In caso di *pregiudizio presumibilmente permanente alla capacità al guadagno* viene erogata una rendita che corrisponde, in caso di totale incapacità al lavoro e secondo lo stato civile, all'80, all'85 o al 90 per cento del guadagno annuo perso. Quando l'incapacità al guadagno è parziale, la rendita è ridotta proporzionalmente. Il guadagno massimo preso in considerazione ammonta pure a 46.536 franchi l'anno (1974). L'invalità è calcolata in base alla differenza tra il guadagno che l'assicurato avrebbe probabilmente realizzato qualora fosse stato in buona salute e il guadagno che egli può effettivamente realizzare nonostante la sua invalidità.

- b) Se avvi una *menomazione rilevante dell'integrità fisica o psichica* causata dall'affezione assicurata viene per contro erogata una cosiddetta rendita per menomazione dell'integrità. Quest'ultima è determinata equamente secondo le circostanze e calcolata in base al guadagno annuo medio (guadagno annuo + guadagno massimo : 2 = 24.768 franchi attualmente).

Le rendite per incapacità al guadagno e quelle per menomazione dell'integrità non possono essere cumulate o combinate.

Il Consiglio federale adatta le rendite all'evoluzione dei redditi a ogni sensibile aumento o diminuzione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo.

5. Prestazioni per persone di condizione indipendente

L'assicurato che, causa l'affezione, non riesce a mantenere la sua azienda con le prestazioni assicurative ordinarie, può beneficiare — a certe condizioni — di prestazioni suppletive.

6. Indennità per spese funerarie

Quando l'assicurato muore in seguito a un'affezione coperta dall'Assicurazione militare, questa versa un'indennità unica che attualmente ammonta

- a 1.200 franchi in caso di sepoltura militare, o
- a 2.000 franchi in caso di sepoltura civile.

7. Rendita ai superstiti

- Il coniuge supersite riceve:

<i>da solo</i>	<i>50%</i>
<i>con 1 figlio</i>	<i>45%</i>
<i>con 2 figli</i>	<i>40%</i>

- I figli ricevono:

1 orfano di padre o di madre	20%
2 orfani di padre o di madre	30%
3 o più orfani di padre o di madre	35%
1 orfano di ambedue i genitori	25%
2 orfani di ambedue i genitori	50%
3 o più orfani di ambedue i genitori	75%

del guadagno annuo del defunto. Tale guadagno è preso in considerazione fino a un massimo di 46.536 franchi l'anno (1974).

— I genitori ricevono una rendita contemporaneamente al coniuge superstito qualora non vi siano figli con diritto alla rendita. L'attribuzione della rendita è subordinata a uno stato di bisogno oppure alla privazione di un sostegno. Le rendite ai genitori sono fissate in modo da tener conto equamente delle circostanze di ogni singolo caso.

8. *Riparazione morale*

In caso di lesioni corporali o di morte, l'Assicurazione militare può versare una indennità a titolo di riparazione morale qualora l'improvviso avvenimento, in correlazione diretta con l'attività assicurata, ha causato un profondo dolore morale (praticamente solo in caso d'infortunio). L'erogazione e l'importo di questa indennità si basano sulla prassi e la giurisprudenza del Tribunale federale.

9. *Regresso*

L'Assicurazione militare ha il diritto di far valere il suo regresso nei confronti del terzo obbligato al risarcimento. Secondo la prassi giudiziaria, i militi sono tuttavia tenuti responsabili dei danni cagionati a un camerata nell'esecuzione di mansioni di servizio comandate soltanto in caso di colpa grave o qualora tale danno fosse stato causato intenzionalmente.

Cosa deve sapere il paziente dell'Assicurazione militare sulla procedura

Per tutto il tempo che un milite o una persona astretta alla protezione civile è in servizio e percepisce il soldo, le eventuali spese d'una cura medica o d'una ospedalizzazione di corta durata sono a carico della truppa, rispettivamente della protezione civile.

L'Assicurazione militare interviene solo dopo l'evacuazione o il licenziamento dal servizio, vale a dire dal momento in cui l'assicurato deve essere curato a domicilio o in uno stabilimento sanitario. Il medico curante o l'amministrazione dell'ospedale deve trasmettere immediatamente all'Assicurazione militare la notifica o l'avviso d'entrata, allegando se possibile il libretto militare o il libretto della protezione civile.

Dopo di che l'Assicurazione militare procede d'ufficio alle necessarie inchieste e in seguito prende una decisione. Le decisioni definitive dell'Assicurazione militare possono essere impugnate mediante ricorso al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 6 mesi. La procedura è per principio gratuita e si differenzia dai comuni processi civili anche per il fatto che il giudice deve accettare d'ufficio i fatti determinanti per risolvere la lite. La ripartizione degli sborsi di patrocinio dipende dall'esito del processo. Le sentenze cantonali possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni.